



## PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

oooOOooo

### SCHEMA DI CONTRATTO

Relativo al "CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE INERENTE L'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E RICONOSCIMENTO DEI DATI DI INFESTAZIONE, PRPAGAZIONE E TRATTAMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO, NONCHÉ COSTITUZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL RELATIVO GEODATABASE IN AMBIENTE GIS".

#### VISTI:

- la Decisione della Commissione 2010/467/CE del 17.08.2010 che modifica la Decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus*;
- il D.M. Politiche Agricole del 07.02.2011 con cui sono state decretate le misure d'emergenza per il controllo del punteruolo rosso della palma che, in recepimento della Decisione della Commissione 2007/365/CE e s.m.i., aggiorna le norme nazionali per il controllo e l'eradicazione del punteruolo rosso;
- il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005, recante "Attuazione della direttiva 2002/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali".
- le Determinazioni del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura:
  - ~ n. 12527/436 del 27.06.2008, recante le prescrizioni per impedire la diffusione di *Rhynchophorus ferrugineus* in Sardegna;
  - ~ n. 17721/676 del 18.09.2008, recante le misure fitosanitarie urgenti per l'eradicazione di due focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* rinvenuti nel sud-ovest della Sardegna;
  - ~ n. 24701/945 del 05.12.2008, recante le misure fitosanitarie urgenti per l'eradicazione dei focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* rinvenuti in Provincia Ogliastra;
  - ~ n. 2241/62 del 09.02.2010, recante l'individuazione di nuovi focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* in Sardegna e le misure fitosanitarie urgenti per il contenimento e l'eradicazione del fitofago.

#### CONSIDERATO CHE:

- con L.R. n. 3 del 05.03.2008 (Legge Finanziaria 2008), la competenza in materia di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali è stata attribuita al Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura;
- con L.R. n. 21 del 01.06.1999, la Regione Sardegna ha trasferito alle Province le funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento;
- con D.G.R. n. 47/49 del 30.12.2010, la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il Programma triennale di eradicazione del punteruolo rosso delle palme ed ha indicato quale soggetto delegato all'attuazione del Programma triennale sopra richiamato la Provincia dell'Ogliastra;
- con D.G.P. n°81 del 21.04.2011 è stato recepito il citato Programma triennale annualità 2011/2013 di eradicazione del Punteruolo rosso delle palme nella Regione Sardegna, incaricando il personale in capo al Servizio Agricoltura e Attività Produttive nonché del Servizio Ambiente, Rifiuti ed Energia i soggetti ad uopo deputati all'attuazione del citato Programma triennale, nonché demandando al Responsabile del Servizio Agricoltura e Attività Produttive l'adozione degli atti di esecuzione della presente;
- il programma di eradicazione è in corso di esecuzione, mediante l'eliminazione delle palme ormai compromesse e non più recuperabili, nonché con l'esecuzione dei trattamenti chimici e/o di risanamento previsti nel piano di lotta medesimo;

#### **RILEVATO CHE:**

- nel corso delle riunioni del tavolo tecnico fitosanitario regionale del 18.04.2011 per la lotta alle entomofaune dannose (TTFEF) si è stabilito, tra le altre cose (giusta nota del Servizio tutela del suolo e politiche forestali della R.A.S., assunta al nostro prot. con n. 6997 del 28.04.2011) di dare attuazione ai punti del programma di lotta regionale riguardanti la mappatura delle palme ed il monitoraggio, con la costituzione e implementazione di strati informativi georiferiti sull'infestazione del punteruolo rosso, il cui compito ricade nella scrivente provincia capofila;
- nel corso della successiva riunione del medesimo tavolo tecnico fitosanitario regionale del 20.09.2011, si è autorizzata la Provincia dell'Ogliastra capofila ad individuare una figura all'uopo incaricata per gli scopi di cui all'oggetto secondo le linee appena descritte;

#### **PREMESSO CHE:**

- in esecuzione alla Determinazione del Responsabile del Servizio Agricoltura e Attività Produttive della Provincia dell'Ogliastra n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Provincia scrivente ha individuato, tramite procedura di cottimo fiduciario in affidamento diretto, il soggetto per lo svolgimento dell'incarico in oggetto;
- che il Dott. Paolo M. Mura dichiara di non essere, alla data di sottoscrizione del presente contratto di collaborazione occasionale, alle dipendenze di altri Enti Pubblici, né avere in corso, con questi, contratti di collaborazione e/o prestazione di opera intellettuale;

- che gli oneri finanziari per l'esecuzione delle attività di cui al presente contratto gravano sul Cap. **931** del bilancio di previsione della Provincia dell'Ogliastra per l'anno 2011, approvato con deliberazione di G.P. n.19 del 18.05.2011 ed impegnati con la citata Determinazione del Responsabile del Servizio Agricoltura e Attività Produttive della Provincia dell'Ogliastra n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**VISTO** il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva n. 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. n°5/2007 e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento per l'affidamento di servizi e fornitura in economia, approvato con Deliberazione C.P. n. 38 del 25.11.2009 e modificato con D.C.P. n. 4 del 27.01.10 e n. 22 del 25.05.11;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina degli incarichi a esterni approvato con D.G.P. n. 146 del 29/05/2008, così come modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 90 del 03.05.2011;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 28/09/2000;

**tutto ciò premesso,**

L'anno **2011** (Duemilaundici), addì **03** (tre) del mese di **Ottobre** in Tortolì, presso l'ufficio del Servizio Agricoltura e Attività Produttive ubicato in Tortolì nella via Cedrino, 24;

da una parte: ▪ il P.A. **Graziano Usai** nato a Bologna (BO) il 27/04/1961, la quale interviene in questo Atto, per conto e nell'interesse della Provincia dell'Ogliastra, codice fiscale 01174270916, che rappresenta nella sua qualità di responsabile del Servizio Agricoltura e Attività Produttive, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "committente e/o stazione appaltante" e/o "Amministrazione Provinciale" e/o "Ente";

dall'altra: ▪ il **Dott. Paolo M. Mura** nato a Baunei (OG) il 07.09.1975 - C.F. MRUPMT75P07A722N, ivi residente in via Case sparse n.1 Cap.08040 - n° di telefono 3204067599, denominato semplicemente "Affidatario" e/o "Incaricato".

**Le parti convengono e sottoscrivono:**

1) Il **Dott. Paolo M. Mura** si impegna a prestare la sua prestazione a favore dell'Amministrazione Provinciale dell'Ogliastra - Servizio Agricoltura e Attività Produttive, nell'ambito del Programma regionale per l'eradicazione del Punteruolo rosso delle palme, per lo svolgimento delle attività appresso indicate.

2) Le attività oggetto del presente contratto, da svolgersi sull'intero territorio regionale, consistono in:

a) Riconoscimento, recupero e trattamento dei dati per la realizzazione del geodatabase e la gestione cartografica informatizzata del Programma, nonché con il sistema della foto interpretazione, relativi al censimento delle palme, alle eliminazione delle palme infestate, ai trattamenti chimici/fisici/meccanici eseguiti sulle palme ed alle trappole di cattura e monitoraggio del punteruolo rosso, interessanti i territori regionali coinvolti

dall'infestazione;

b) Costituzione e implementazione di un sistema in ambiente GIS e popolamento degli strati informativi, su piattaforma georiferita (geodatabase), con l'introduzione e la gestione dei dati reperiti durante le operazioni di monitoraggio, rilevamento e taglio delle piante infestate, rilevamento e trattamento delle piante, posizionamento e controllo delle trappole di cattura e monitoraggio dell'infestazione del punteruolo rosso;

c) Presentazione al tavolo tecnico fitosanitario regionale del sistema GIS implementato ed, ogni qual volta si rendesse necessario, i successivi aggiornamenti ed evoluzioni;

d) Gestione degli strati informativi sulla copertura vegetale a palma e connessione con le informazioni sull'infestazione ai fini delle valutazioni statistiche – spaziali sulle quali organizzare il monitoraggio sull'efficacia dei trattamenti e sull'andamento previsionale di propagazione dell'infestazione.

3) La collaborazione verrà svolta in regime di autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione e pertanto il collaboratore potrà liberamente determinare le modalità di esecuzione delle sue prestazioni, secondo quanto riterrà utile al raggiungimento dei risultati concordati, garantendo comunque una disponibilità giornaliera di almeno **5 (cinque) ore**, e nell'ambito delle direttive generali che gli verranno fornite dal Responsabile del Servizio Agricoltura e Attività Produttive. L'incarico oggetto del presente contratto ha natura occasionale e non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro subordinato.

4) Il collaboratore è tenuto a mantenere il più rigoroso riserbo con terzi in ordine a qualunque dato, notizia o circostanza comunque connessa con l'Attività del Committente, o a questa anche indirettamente riconnessa;

5) Il presente contratto, da intendersi non tacitamente rinnovabile, ha decorrenza dal 03.10.2011 e durata di mesi **18** (diciotto) e, comunque, a decorrere dalla data della sua approvazione;

6) Il compenso per le prestazioni previste nel presente contratto, di cui alla determina di affidamento del Responsabile del Servizio Agricoltura e Attività Produttive n° \_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stabilito in **€ 20.000,00** (euro ventimila/00). Il suddetto importo deve intendersi al lordo di tutti gli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi e di qualsivoglia altra voce di spesa comunque denominata posta a carico dell'Ente. Nessuna altro onere di spesa, oltre a quello sopra specificato, verrà posto a carico dell'Ente. Il rimborso delle spese vive di viaggio, vitto e alloggio per il tempo passato fuori dalla struttura, nonché delle altre spese di qualunque natura, necessarie per lo svolgimento dell'incarico, restano a totale carico della affidatario e non sarà corrisposto alcun ulteriore pagamento oltre il compenso di cui sopra. Il compenso sarà corrisposto al collaboratore **mensilmente**, per un importo onnicomprensivo pari ad € 1.111,00, fino alla scadenza del contratto in oggetto, sempre dietro presentazione della relativa nota professionale.

7) L'Ente si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, motivandone la decisione e corrispondendo al collaboratore il compenso economico sino al quel momento maturato, maggiorato del 25% quale indennità per interruzione incarico.

8) Ai fini di ogni comunicazione relativa al presente contratto le parti indicano sin d'ora il

domicilio e la residenza come sopra indicati, salvo rettifica, valida solo se formalizzata per iscritto.

9) Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà avvenire per iscritto.

10) Le parti espressamente concordano che l'Amministrazione Provinciale in nessun caso risponderà dei danni causati a terzi nello svolgimento della collaborazione oggetto del presente contratto, per fatti derivanti da responsabilità civile dell'incaricato.

11) L'incaricato autorizza l'Ente al trattamento dei dati personali ed alle comunicazioni a terzi dei dati stessi per ottemperare a tutti gli obblighi normativi, amministrativi e contrattuali connessi con il presente contratto, anche in riferimento alla Legge 196/2003.

12) Tutte le controversie che potessero insorgere dall'instaurarsi della presente convenzione e che non si definiscano in via amministrativa entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica, potranno, a scelta delle parti contraenti, essere definite tramite lodo arbitrale con collegio costituito da tre membri, scelti rispettivamente dall'Incaricato, dall'Ente ed il terzo di comune accordo tra le parti. Altresì le parti potranno adire al Foro territorialmente competente.

13) Per quanto non espressamente previsto con il presente contratto, il rapporto deve intendersi regolato dalle norme di cui agli artt. 2222 e segg. codice civile.

La presente scrittura privata è redatta in duplice copia originale di cui uno depositato agli atti della Provincia e l'altro a disposizione dall'Incaricato e sottoposta alla registrazione in caso d'uso.

L'INCARICATO

Dott. Paolo M. Mura

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Graziano Usai